

**D.g.r. 22 luglio 2019 - n. XI/1968  
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020  
- Azione III.3.B.1.2: approvazione dei criteri applicativi per la  
concessione di contributi per la partecipazione delle PMI ALLE  
FIERE internazionali in Lombardia**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018 e C(2019)274 del 23 gennaio 2019;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Preso d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017)4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Preso d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018)5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Preso d'atto della III Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come

da decisione CE C(2019)274 del 23 gennaio 2019»;

Dato atto che:

- la ripartizione finanziaria della spesa, ai sensi della citata Decisione CE C(2015)923, relativa al POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, risulta come segue: 50% UE, 35% Stato, 15% Regione;
- il piano finanziario del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di € 970.474.516 un'allocazione di risorse sull'Asse III pari complessivamente ad € 294.645.000,00 al fine di sostenere la competitività delle piccole e medie imprese;

Dato atto che il Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e in particolare, con l'Azione III.3.b.1.2:

- punta a favorire la creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati, tra l'altro, a promuovere accordi commerciali;
- prevede, all'interno di tale azione, iniziative per il rafforzamento del sistema fieristico lombardo in funzione competitiva e a servizio delle PMI, anche attraverso la partecipazione delle PMI alle fiere lombarde di livello internazionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche, utilizzando strumenti strutturati, finalizzati ad accompagnare le PMI che volessero affacciarsi ai processi di internazionalizzazione, come occasione di sviluppo della competitività, anche a livello internazionale;

Visti inoltre:

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», e successive modifiche e integrazioni, che al Titolo IV riporta le disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche, ed in particolare gli artt. 123, in cui sono indicate le modalità di qualificazione delle manifestazioni fieristiche, e l'art. 126 comma 5, che prevede, entro il 31 luglio di ogni anno, l'approvazione, per l'anno successivo, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale;
- il regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5, di attuazione della l.r. n. 6/2010, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento o la conferma, tra l'altro, della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 2014-2020, costituito con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21 marzo 2016, e s.m.i., ha approvato nella seduta del 20 giugno 2019 i criteri di selezione dell'azione III.3.b.1.2 «Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri»;

Considerato che le manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale che si svolgono in Lombardia attraggono ogni anno un significativo flusso di operatori economici esteri, come testimoniano i dati di consuntivazione delle manifestazioni trasmessi dagli organizzatori tramite il sistema informatico regionale Sistema Gestione Fiere (SI.GE.FI.), in base ai quali, ad esempio, sono stati presenti alle 67 fiere internazionali lombarde del 2018 oltre 12.000 imprese espositrici e oltre 500.000 visitatori stranieri, in larga parte operatori professionali;

Ritenuto che le manifestazioni fieristiche internazionali della Lombardia, qualificate ai sensi della citata l.r. 6/2010, costituiscono una piattaforma di sviluppo ed internazionalizzazione essenziale per le piccole e medie imprese, in virtù della significativa presenza di operatori stranieri sopra descritta, e possano quindi garantire numerose occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzate alla conclusione di accordi commerciali;

Ritenuto quindi, in ragione di quanto esposto, di dare attuazione all'Azione III.3.b.1.2 del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, approvando i criteri applicativi per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali della Lombardia, come dettagliati all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il progetto di legge di assestamento al bilancio triennale di previsione 2019-2021, approvato con d.g.r. del 21

**Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 29 luglio 2019**

giugno 2019, n. 1782 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Assesamento al bilancio di previsione 2019-2021 con modifiche di leggi regionali e del relativo documento tecnico di accompagnamento (di concerto con l'Assessore Caparini)»;

Ritenuto di stabilire la dotazione finanziaria della misura in € 4.200.000,00, la quale, in coerenza con il piano finanziario del POR FESR 2014-2020, trova copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

- anno 2020 complessivi € 2.700.000,00 così suddivisi:
  - per € 1.350.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014- 2020 – RISORSE UE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 945.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 405.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 – QUOTA REGIONE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
- anno 2021 complessivi € 1.500.000,00 così suddivisi:
  - per € 750.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 – RISORSE UE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 525.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 225.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 – QUOTA REGIONE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;

Dato atto che le risorse a valere sull'annualità 2020 si renderanno disponibili, così come previsto dalla richiamata d.g.r. del 21 giugno 2019, n. 1782, a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale e dell'entrata in vigore della legge di assesamento al bilancio di previsione 2019-2021;

Ritenuto di prevedere che l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

Ritenuto che la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento non è rivolta alle imprese:

- appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n. 1301/2013;

Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui:

- attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni sopra citate di cui ai Reg. (UE) 1407/2013 e Reg. 1301/2013;
- informino su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;

Dato atto che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 12 giugno 2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;

Richiamata la Convenzione Quadro tra la Giunta regionale della Lombardia e Finlombarda s.p.a., sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021;

Richiamato il Programma pluriennale delle attività 2019-2021 di Finlombarda s.p.a., allegato alla d.g.r. n. XI/1121 del 18 dicembre 2018 «Approvazione del Documento tecnico di ac-

compagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2019 - Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti», all'interno del quale è prevista, in capo a Finlombarda s.p.a., l'assistenza tecnica relativa alla misura attuativa del POR FESR Azione III.3.b.1.2, di cui al presente provvedimento, per un costo complessivo di euro 549.905,07 sulle annualità 2019 e 2020;

Considerato che in esito all'impostazione della misura di cui ai criteri oggetto del presente provvedimento le spese per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a. necessitano di una modifica in aumento e di una previsione di spesa anche per l'annualità 2021 e sono da riprogrammare come segue: costo complessivo massimo stimato in euro 910.333,23 IVA inclusa di cui costo del personale interno, coperto da contributo di funzionamento, per € 873.733,33 IVA inclusa (€ 300.953,26 nel 2019, € 399.464,31 nel 2020 e € 173.315,76 sul 2021) e costi esterni pari a € 36.600 sull'annualità 2019 a valere sul capitolo 14.01.103.8633 del bilancio 2019;

Ritenuto:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni;
- di rinviare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

Visto l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assesamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assesamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

Dato atto che i costi di assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a. sono oggetto di riprogrammazione in occasione della legge di assesamento al bilancio di previsione 2019-2021, la cui approvazione è prevista entro fine luglio, così da adeguarli ai costi effettivi riportati nel presente provvedimento;

Acquisiti i pareri positivi:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777/2017, nella seduta del 02 luglio 2019;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con d.g.r. n. 365/2018, espresso con consultazione scritta avviata in data 16 luglio 2019;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n. O1.2019.0011537;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità POR FESR 2014-2020, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare attuazione all'Azione III.3.b.1.2 del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, approvando i criteri applicativi per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali della Lombardia, come dettagliati all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che l'erogazione dei contributi sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

3. di prevedere una dotazione finanziaria della misura pari a € 4.200.000,00 che, in coerenza con il piano finanziario del POR FESR 2014-2020, trova copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

- Anno 2020 complessivi € 2.700.000,00 così suddivisi:
  - per € 1.350.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014- 2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 945.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 405.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
- Anno 2021 complessivi € 1.500.000,00 così suddivisi:
  - per € 750.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 525.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 225.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;

4. di dare atto che le risorse regionali di cui sopra, relativamente all'annualità 2020, si renderanno disponibili, così come previsto dalla richiamata d.g.r. del 21 giugno 2019, n. 1782, a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale e dell'entrata in vigore della legge di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021;

5. di individuare Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, rinviando a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

6. di dare atto che le spese per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a., stimate in massimo euro 910.333,23 IVA inclusa, sono coperte dal contributo di funzionamento per un costo del personale interno pari massimo a € 873.733,33 IVA inclusa, di cui € 300.953,26 nel 2019, € 399.464,31 nel 2020 e € 173.315,76 sul 2021, mentre per costi esterni pari a € 36.600 sull'annualità 2019 sono coperte dalle risorse a valere sul capitolo 14.01.103.8633 del bilancio 2019;

7. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità POR FESR 2014-2020, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**Allegato A**

<b>TITOLO</b>	<b>CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA</b>
<b>FINALITÀ</b>	Promuovere l'attrattività del "Sistema Lombardia" sui mercati globali creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali, attraverso il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia.
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	POR FESR 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Micro, Piccole e Medie Imprese in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;</li> <li>• Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive</li> <li>• Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis";</li> <li>• Non essere attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n.1301/2013;</li> <li>• Essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);</li> <li>• Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.</li> </ul> <p>I requisiti di ammissibilità, con l'esclusione del requisito di essere MPMI, dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo.</p>

	<p>All'atto dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno essere inoltre in possesso del seguente ulteriore requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avere almeno una sede operativa attiva in Lombardia.</li> </ul>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	Dotazione complessiva: <b>€ 4.200.000.</b>
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>	Finlombarda S.p.A.
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<p>Sono ammissibili le spese per la partecipazione a <b>fiere con qualifica internazionale, inserite nel calendario fieristico regionale</b> approvato annualmente con decreto di Regione Lombardia, che si svolgano in Lombardia. Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 28 febbraio 2022.</p> <p>È ammessa la partecipazione ad una data fiera solo <b>qualora l'impresa richiedente non vi abbia partecipato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>nelle precedenti 3 edizioni</b>, per le fiere con cadenza <b>annuale o inferiore;</b></li> <li>• <b>nelle precedenti 2 edizioni</b>, per le fiere con cadenza <b>biennale o superiore;</b></li> </ul> <p>Ogni domanda può prevedere la <b>partecipazione ad una o a più fiere</b> (intese come <b>fiere distinte</b> o come <b>diverse edizioni della stessa fiera</b>). Qualora il progetto preveda la partecipazione a più di una fiera, l'intensità di aiuto massima riconosciuta sarà maggiore (cfr. "Tipologia ed entità dell'agevolazione").</p> <p>È ammessa solo la partecipazione come <b>espositore diretto</b>, titolare dell'area espositiva. Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata.</p> <p>Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso <b>tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.</b></p>
<b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLA AGEVOLAZIONE</b>	<p>Contributo a fondo perduto in percentuale delle spese ammissibili, fino a un <b>massimo di € 15.000.</b></p> <p>Non saranno ammissibili progetti con <b>spese inferiori a € 8.000.</b></p>

	<p>L'intensità di aiuto massima concedibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50%</b> delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad <b>una sola fiera</b></li> <li>• <b>60%</b> delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a <b>due o più fiere</b>, incluse diverse edizioni della stessa fiera</li> <li>• <b>Premialità di +5%</b>, in caso di <b>micro impresa</b>, come definita all'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014</li> <li>• <b>Premialità di +5%</b>, in caso di <b>startup</b> (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi)</li> </ul> <p>L'<b>intensità di aiuto massima concedibile</b> risulta pertanto pari all'<b>70%</b> delle spese ammissibili.</p>
<p><b>REGIME AIUTI DI STATO</b></p>	<p>Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".</p> <p>In base a tale regolamento, una impresa unica (art. 2, comma 2) può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori ad euro 200.000,00 o euro 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3, comma 2).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, l'impresa richiedente non potrà beneficiare del suddetto regolamento (art. 3, comma 7).</p> <p>Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.</p>

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Sono ammissibili le seguenti spese:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costi per la partecipazione alla fiera, quali:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Affitto area espositiva</li> <li>b) Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione</li> <li>c) Allestimento stand</li> <li>d) Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand</li> <li>e) Iscrizione al catalogo della manifestazione</li> <li>f) Hostess e interpreti impiegati allo stand</li> </ol> </li> <li>2. Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up (massimo 20% della voce di spesa 1), quali:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Progettazione dello stand</li> <li>b) Ricerca partner e organizzazione di incontri in fiera</li> <li>c) Consulenze relative a: contrattualistica con l'estero, dogane e fiscalità estera, pagamenti e trasporti internazionali</li> </ol> </li> <li>3. Costi di personale (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% delle voci di spesa 1 e 2)</li> <li>4. Costi generali (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci di spesa 1, 2 e 3)</li> </ol> <p>Sono ammissibili le spese sostenute <b>a partire dalla data di pubblicazione del bando</b>, ad eccezione di eventuali <b>acconti per l'iscrizione e l'affitto dell'area espositiva</b> (voci di spesa 1.a e 1.b), che sono ammissibili anche se sostenute in data antecedente alla pubblicazione del bando, purché riferite ad una manifestazione che si svolga nel periodo ammissibile sopra indicato.</p> <p>Le spese ammissibili devono afferire ed essere sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in cui verrà realizzato il progetto ammesso all'agevolazione. Saranno pertanto ammissibili solamente spese <b>riferibili alla sede legale o operativa del soggetto beneficiario sita in Lombardia</b>.</p> <p>Sono ammissibili anche <b>spese di consulenza</b>, di cui al punto 2 sopra riportato, <b>sostenute fino a 60 giorni successivi allo svolgimento della fiera</b>, per eventuali "follow up" di contatti e relazioni instaurate in fiera, sempre nel limite del 20% previsto per la corrispondente categoria di spesa.</p>
------------------------------	--

	Per le spese di personale e le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.
<b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<p>Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico “Bandi online” (<a href="http://www.bandiservizirl.it">www.bandiservizirl.it</a>).</p> <p>I termini per la presentazione delle domande saranno definiti nell'ambito del bando attuativo del presente provvedimento.</p> <p>Ogni impresa richiedente può presentare, per il biennio 2020-2021, <b>una sola domanda</b> contenente il programma di fiere a cui intende partecipare.</p> <p>In fase di domanda, l'impresa richiedente dovrà compilare una Scheda Progetto descrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli obiettivi che si pone con la partecipazione alla fiera;</li> <li>• Le attività che andrà a svolgere e i risultati attesi con la propria partecipazione (es: progettazione e attività di animazione dello stand, presentazione di prodotti, attività di informazione e promozione, incontri coi partner, etc.);</li> <li>• I costi preventivati per l'organizzazione della propria partecipazione alla fiera e per il relativo follow up.</li> </ul>
<b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</b>	<p>Le domande saranno selezionate tramite <b>procedura valutativa a sportello</b>.</p> <p>Ciascuna domanda sarà valutata, nel merito, da parte di un Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualità degli elementi progettuali;</li> <li>• Chiarezza e raggiungibilità degli obiettivi previsti dal progetto;</li> <li>• Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione.</li> </ul> <p>Alla domanda sarà attribuito un punteggio complessivo compreso tra 0 e 100. Saranno considerate ammissibili le domande che raggiungano un <b>punteggio minimo di 50 punti su 100</b>.</p>

	<p>Le domande formalmente ammissibili che abbiano ottenuto un punteggio, nella valutazione di merito, di almeno 50 punti saranno ammesse in <b>ordine cronologico di presentazione della domanda</b>.</p> <p>Saranno concesse le seguenti premialità di punteggio aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 punti</b> alle imprese in possesso di almeno una delle seguenti <b>certificazioni di sostenibilità sociale</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Rating di Legalità</b>, almeno con il punteggio base di <b>una stelletta</b>, attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ai sensi della Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità);</li> <li>○ <b>Certificazioni di responsabilità sociale d'impresa secondo la norma SA 8000</b>;</li> </ul> </li> <li>• <b>5 punti</b> alle imprese con una <b>componente femminile maggioritaria</b> in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale.</li> </ul> <p>Tali premialità di punteggio potranno concorrere al raggiungimento del punteggio minimo di 50 punti.</p>
<p><b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>Successivamente alla conclusione dell'ultima fiera prevista, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere alla rendicontazione finale dell'attività svolta e delle spese sostenute.</p> <p>I contributi saranno erogati da Regione Lombardia in una unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte dell'impresa beneficiaria.</p> <p>I termini per la rendicontazione e l'erogazione del contributo saranno definiti nell'ambito del bando attuativo del presente provvedimento.</p>